

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

Spett.le **Parco delle Alpi Apuane**

alla c.a. **Settore Uffici Tecnici**
Arch. Raffaello Puccini

via pec **parcoalpiapuane@pec.it**

e al **Presidente**
A. Putamorsi

via mail **presidente@parcapuane.it**

e p.c.

Spett.le **Comune di Vagli Sotto**

via pec **comune.vaglisotto@postacert.toscana.it**

e p.c.

Spett.le **Soprintendenza Archeologia, Belle
arti e Paesaggio per le province di Lucca
e Massa Carrara**

via pec **mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it**

e p.c.

Spett.le **Regione Toscana**
Direzione Ambiente ed Energia
**Settore miniere, autorizzazioni in materia di
geotermia e bonifiche**

via pec **regionetoscana@postacert.toscana.it**

e p.c.

Spett.le **A.R.P.A.T. di Lucca**

via pec **arp.at.protocollo@postacert.toscana.it**

e p.c.

Spett.le **Azienda USL Toscana Nord Ovest**

via pec **direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it**

e p.c.

Spett.le **Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino
settentrionale**

via pec **adbarno@postacert.toscana.it**

e p.c.

Spett.le **Unione Comuni Garfagnana**

via pec **ucgarfagnana@postacert.toscana.it**

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

**e p.c.
Spett.le
via pec**

**Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it**

Oggetto: Cava Suspigionica – Comune di Vagli Sotto – Procedura di Valutazione di impatto ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale presso Parco Regionale delle Alpi Apuane – Soc. proponente Turba Cava Romana s.r.l. – Nota prot. 2867 del 8.07.2022 di “Comunicazione dei motivi ostantivi all’accoglimento dell’istanza, art. 10 bis, legge n. 241/1990.” – Memoria ex art. 10 bis l. 241/1990

Nell’interesse della società Turba Cava Romana s.r.l., con sede in Massa via Fosse del Frigido, n. 9, c.f. e p.iva 00660200452, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, Luigi Turba, che sottoscrive la presente ad ogni effetto, visto il verbale della Conferenza dei servizi del 10.06.2022 e la nota prot. 2867 del 08.07.2022, con cui il Parco Regionale delle Alpi Apuane, in persona del Coordinatore del Settore Uffici Tecnici, Arch. Raffaello Puccini, comunicava alla Società istante i motivi ostantivi ai sensi dell’art. 10 *bis* l. 241/1990, all’accoglimento della domanda di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzativo unico regionale ai sensi dell’art. 27 *bis*, d.lgs. 152/2006, dalla medesima avanzata per il progetto di coltivazione della cava Suspigionica, compresa nel PABE del Bacino estrattivo Monte Pallerina del Comune di Vagli Sotto (LU), si osserva quanto segue.

I motivi ostantivi, di cui la nota del 10.06.2022 riporta solo l’elenco delle Amministrazioni contrarie, sono rimandati a quanto riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 01.06.2022 e consistono:

a) in quelli indicati nel parere espresso dalla Regione Toscana nella Conferenza dei Servizi del 01.06.2022:

Il Rappresentante della Regione Toscana, in considerazione della comunicazione ARPAT del 31 maggio 2022, con la quale viene rilevata la necessità di integrazioni e nuove valutazioni, ritiene di non poter ad oggi esprimere un parere in senso favorevole o condizionato.-

La Regione Toscana non dichiara espressamente un diniego al progetto ma rinvia alla condizione che alla data della Conferenza dei Servizi non può esprimere un parere vista la richiesta di integrazioni di ARPAT del 31.05.2022, richiesta di cui la Società è venuta a conoscenza solo il giorno dopo in occasione della Conferenza e quindi impossibilitata a fornire quanto richiesto nei tempi utili per la seduta prevista.

Nel merito della richiesta ARPAT, l’integrazione si configura come un elenco con specifica costruttiva delle vasche presenti in cava per la gestione delle AMD previste dal progetto, che non paiono elementi di per se ostantivi alla realizzazione del progetto stesso.

b) nelle motivazioni indicate dalla Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio:

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

- *le viabilità di accesso non sono presenti nel PABE, quindi il progetto non risulta conforme al PABE.*
- *L'intervento in progetto stravolgerebbe con notevole impatto visivo e ambientale il contesto di riferimento degradando la qualità visiva. Le opere in previsione, se realizzate, non si integrerebbero con il sito di cava antropizzato che spontaneamente ha raggiunto un armonico equilibrio, arrecando un danno permanente al paesaggio che non è in grado di sostenere le modificazioni, quindi l'intervento non risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, introdurrebbe elementi totalmente incongrui costituendo una grave situazione di discontinuità nella lettura del contesto paesaggistico.*
- *Sono stati effettuati lavori, eseguiti in assenza di autorizzazione e, pertanto probabilmente non sanabili, anche in applicazione della circolare 18 del 21/03/2022 emessa dalla DG – MiC;*
- *Il progetto di coltivazione non risulta conforme al PABE approvato e al PIT;*
- *L'area risulta gravata dagli usi civici;*

ulteriormente dettagliate all'interno del verbale del 01.06.2022 in 7 punti che si omette di riportare ma che saranno la linea guida per le osservazioni che verranno fatte. Le osservazioni per argomento risponderanno anche all'allegata nota della Soprintendenza al verbale da cui i singoli punti sono stati richiamati.

Per comodità d'esposizione, si richiamano singolarmente i punti in cui si articolano le motivazioni di diniego da parte dell'Ente:

Punto 1) In merito al taglio del bosco questa Soprintendenza ribadisce che gli interventi...Inoltre, si precisa che detti interventi hanno comportato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, in un paesaggio tutelato dalle normative vigenti

L'attività condotta dalla Società è stata quella di ripulire la viabilità esistente effettuando un taglio della vegetazione presente autorizzato dal comune di Vagli Sotto e dal Parco delle Alpi Apuane con Nulla Osta n°31 del 05.06.2019 comprensivo di autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico. L'intervento non ha comportato l'estirpazione delle ceppaie o altri interventi che impedissero una eventuale ripresa della vegetazione (che peraltro sta già avvenendo) e pertanto non ha comportato una "alterazione permanente dello stato dei luoghi". In merito sempre a questo punto si ribadisce l'esistenza di una relazione tecnica commissionata al Dott. Stefano Bertolini da parte del comune di Vagli Sotto "Controllo taglio Piante Località Suspiglionica" in cui il tecnico illustra che l'intervento di taglio ricade nelle casistiche per le quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Oltre all'art. 149 del D.Lgs. n°42/2004 il tecnico nella perizia richiama anche il Punto A 19 art. 2 comma 1 del DPR n°31/2017 equiparando la viabilità alla tipologia "forestale" e pertanto l'intervento eseguibile anche in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Dell'esistenza di detta viabilità era stata data evidenza all'interno dell'*Allegato p.3.23 – Conferenza dei Servizi Cava Suspiglionica* al PABE di M.te Pallerina in cui è riportata una fotografia scattata in data 30.04.2018, denominata Foto 2, ed in cui sono indicate le viabilità che collegano cava Suspiglionica alla viabilità di accesso principale dei cantieri superiori della cava Piastrabagnata. Un altro scatto effettuato nella solita data è il seguente:




Foto 2: in "giallo" viabilità di accesso alla cava Piastrabagnata, in "rosso" viabilità esistenti di collegamento alla cava Suspiigionica.

Foto 1. Stralcio integrazione Allegato p.3.23 al PABE di M.te Pallerina che indica le viabilità presenti. Elaborato realizzato su foto scattata in data 06.04.2018 dal versante opposto (lungo il sentiero per Eremo di S. Viviano).-



Foto 2. Scatto effettuato come il precedente in data 06.04.2018 da sentiero per Eremo di S. Viviano in cui si vede la viabilità che dalla strada per i cantieri alti di cava Piastrabagnata scende all'interno di cava Suspiigionica indicata dalle frecce.-

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

Si accenna inoltre che nello stesso documento sopra (*Allegato p.3.23*) era stato anche messo in evidenza come la cartografia del PABE risultasse non precisa in quanto mancante della traccia della viabilità che dalla parte superiore della strada di Piastrabagnata scendeva nella cava Suspiglionica, tracciato visibile nelle immagini sopra e proposto come alternativa nella conferenza del 01.06.2022 in quanto non necessario di interventi per il suo utilizzo, se non manutenzione ordinaria del fondo della carreggiata.

Tale viabilità peraltro è visibile anche nelle foto storiche del 1976 in quanto tratto che permetteva di raggiungere i cantieri sommitali di cava Piastrabagnata: la viabilità visibile in tali foto presenta il medesimo andamento di quello odierno e di quello visibile nelle immagini riferite alle foto storiche; anche l'ampiezza della stessa è desumibile dalle cartografie passate che la individuano chiaramente come una viabilità di collegamento interna al sito di Piastrabagnata.

Punto 2) La “traccia del sentiero” inserita nel PABE risulta classificata come << viabilità sterrata esistente art. 6.7 >> però le operazioni da effettuare per renderla carrozzabile non sono semplici manutenzioni.

Quella che viene indicata come “traccia del sentiero” è parte della viabilità che in precedenza permetteva il collegamento con i cantieri sommitali della cava Piastrabagnata, come visibile nelle foto di cui al punto precedente. Il progetto, che peraltro ha ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistica comunale ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n°42/2004, di fatto prevedeva locali aggiustamenti per regolarizzare il fronte strada sul lato monte della carreggiata, senza peraltro intervenire sulla parte a valle né sulla vegetazione a monte che assieme a quella di valle avrebbe costituito una schermatura. Tali interventi erano finalizzati a migliorare la sicurezza per i mezzi di cava che avrebbero dovuto utilizzare tale strada, garantendo un maggior margine verso la scarpata di valle. Ipoteticamente, in considerazione della presenza del materiale scaricato con le operazioni di pulizia neve dalla Cooperativa e che ha invaso nel tratto iniziale la strada impedendo oggi l'accesso, si evidenzia che con un escavatore nell'arco di una mezza giornata si potrebbe ricollegare il tratto di viabilità esistente verso cava Suspiglionica con quello della cooperativa senza intervenire sulla sezione della strada ma semplicemente riorganizzando il materiale detritico esistente. Viste le caratteristiche, il surplus dello stesso lo si potrebbe utilizzare per inghiaiare nuovamente la viabilità che conduce fino al sito estrattivo. Non sono necessari interventi di bastionatura, muri di contenimento, etc.. In considerazione dei tempi e dei modi (assenza di opere di contenimento, mantenimento della sezione, etc.) si valuta che gli interventi siano equiparabili a manutenzione della viabilità.

In ogni caso, per scrupolo, si evidenzia che l'art. 6.7 delle NTA del PABE non limita gli interventi ammessi sulla viabilità esistente alla mera “manutenzione”, ma abilita anche al-*“la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi”*.

Punto 3) Si ricorda che Il PABE è uno strumento urbanistico e, l'inserimento di una cava in esso non produce un automatismo nel rilascio di un parere favorevole paesaggistico.

Si concorda che l'inserimento di una cava nel PABE non comporti automaticamente un rilascio di parere paesaggistico favorevole al progetto presentato per la sua riattivazione, tuttavia si evidenzia

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

che il PABE di Monte Pallerina, sulla base di quanto previsto dal PIT, ha comunque ricevuto una favorevole valutazione paesaggistica in relazione anche alla riattivazione della cava Suspiglionica; valutazioni espresse tra l'altro previe integrazioni istruttorie richieste dalla stessa Soprintendenza in ordine allo stato attuale della cava e della sua qualificabilità come cava rinaturalizzata. Integrazioni evidentemente ritenute esaustive nel senso della non rinaturalizzazione e della riattivabilità della cava.

Negare la riattivazione della cava, a prescindere dal concreto assetto del progetto depositato ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di "cava rinaturalizzata" equivale, quindi, a violare il PABE vigente e, per suo tramite, l'art. 113 comma 4 *bis* l.r. 65/2014 e le disposizioni del PIT-PPR, nonché a violare la competenza comunale in tale materia.

Non si intende sostenere che *"se la cava è stata inserita nel PABE ciò significhi che qualunque progetto di coltivazione della cava debba essere automaticamente approvato"* ma che non è possibile, di contro, che qualunque progetto di coltivazione sia rigettato, come, invece, afferma la Soprintendenza, ove dichiara che *"non ci sono possibili modifiche progettuali al fine del superamento del dissenso espresso"*.

La Soprintendenza afferma, cioè, di essere contraria alla riattivazione della cava a prescindere dal concreto progetto al proprio esame, perché, in ultima analisi, come la medesima espressamente ammette, ritiene che la cava risulti ormai spontaneamente naturalizzata *in toto*. E ciò, però, dopo aver assentito, in sede di approvazione del PABE, la sua riattivazione sulla base di valutazioni dell'impatto paesaggistico che in questa sede vengono, con evidente contraddittorietà, smentite e ritratte.

In definitiva, si mette in discussione non già il concreto progetto presentato dalla società nella cornice delle previsioni del PABE, bensì, a monte, le decisioni espresse nell'ambito dell'approvato e vigente Piano attuativo di bacino estrattivo.

Ciò è confermato da quanto evidenziato al punto che segue, ove la Soprintendenza, senza entrare nel merito del progetto e senza operare un confronto tra le previsioni dello stesso rispetto a quelle del PABE, esprime valutazioni generiche ed apodittiche in contrasto con il piano attuativo approvato che, si ricorda, ai sensi dell'art. 113 c. 4 bis, l. n. 65 del 2014, costituisce il parametro unico per la verifica della compatibilità paesaggistica dell'opera.

Punto 4) Analizzando il progetto proposto di coltivazione della cava Suspiglionica si evince che esso risulta molto impattante visivamente e se realizzato andrebbe a snaturare il contesto paesaggistico con alterazioni permanenti in un sito all'interno del bosco di un versante visibile dall'intorno paesaggistico e dall'Eremo di San Viviano.

La Soprintendenza non esprime una valutazione del progetto e della sua conformità alle previsioni del PABE, bensì mere affermazioni generiche del tutto irrilevanti ai fini della valutazione di propria competenza.

In proposito, pare calzante il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *"La motivazione tautologica di un provvedimento amministrativo è quella che si limita ad un certo enunciato, senza che vengano in alcun modo ostese le ragioni poste a suo fondamento. Ciò fa sì che la motivazione sia soltanto apparente, in quanto meramente assertiva di un postulato che, lungi dall'essere certo e pacifico, abbisogna invece di essere corroborato da tutta una serie di elementi*

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

fattuali idonei a confermarne le conclusioni” (cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 09.03.2017, n. 390).

Rispetto alle valutazioni rimesse alle Soprintendenze in materia paesaggistica, ma con argomenti estensibili a qualsiasi amministrazione deputata alla valutazione tecnica della compatibilità ambientale di determinati progetti, poi, si è precisato che *“in materia di tutela paesaggistica è necessario che il parere reso dalla Soprintendenza archeologia delle belle arti e del paesaggio, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale ciò al fine di evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria”* (Cons. Stato Sez. VI, 20.04.2020, n. 2515). Inoltre, la motivazione di diniego di un'autorizzazione paesaggistica fondata su di una generica incompatibilità non è sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento, non potendo l'amministrazione pubblica limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (Cons. Stato Sez. II, 28.02.2020, n. 1457).

Per svolgere una valutazione ragionevole e legittima dell'impatto paesaggistico del progetto si dovrebbe, quantomeno, evidenziare quali tra le soluzioni progettuali contemplate nel piano di coltivazione sottoposto al parere della Soprintendenza, pur ammesse dal PABE, risultino avere impatti paesaggistici insostenibili e, quindi, quali soluzioni alternative siano ritenute, all'interno della cornice del PABE, assentibili.

Certamente non è, poi, ammissibile (ed è illogico, irragionevole ed in violazione dell'art. 113 comma 4 bis l.r. 65/2014) affermare che la stessa riapertura della cava, con previsione di attività di coltivazione mista a cielo aperto e in galleria, nelle aree a ciò destinate dallo strumento di pianificazione vigente, sia di per sé un intervento inammissibile perché impattante dal punto di vista paesaggistico. Difatti, qualsiasi attività di coltivazione di cava che preveda opere a cielo aperto comporta una modificazione esteriormente percepibile dell'ambiente e, quindi, un impatto paesaggistico ed un'alterazione permanente dello stato dei luoghi (salve le opere di ripristino finale). Ma ciò è ammesso dal vigente PABE e, pertanto, non può costituire valida causa di diniego assoluto in sede di autorizzazione.

Il progetto è stato redatto in conformità a quanto previsto dal PABE per questa unità estrattiva: come visibile dallo stralcio della cartografia allegata *QPG02 – Elaborato di sviluppo delle attività estrattive, infrastrutture e servizi* relativa alla cava Suspiglionica, per questa unità erano previste le tipologie di *“escavazione mista – art. 6.3”* (cielo aperto e sotterraneo) e nella parte orientale sommitale della concessione *“escavazione in galleria – art. 6.2”*.

Tanto basta a rendere il progetto assentibile dal punto di vista paesaggistico, giusto il chiaro disposto dell'art. 113 comma 4 bis l.r. 65/2014.

Come noto, i piani attuativi di cui all'art. 113 l.r. 65/2014 definiscono, all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come identificati dal piano paesaggistico regionale, le nuove attività estrattive a scala di bacino estrattivo.

Il Pabe deve individuare: a) le quantità sostenibili, b) le relative localizzazioni e c) le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica (art. 113, c. 2).

TURBA CAVA ROMANA Srl


Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

A seguito dell'approvazione dei Pabe, la verifica della compatibilità paesaggistica – da compiersi nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione estrattiva – consiste nella verifica di conformità dei singoli interventi al medesimo piano attuativo dei bacini estrattivi ed è svolta, di norma, dalla struttura comunale competente (c. 4 bis).

Invece, l'autorizzazione dell'attività estrattiva nella singola cava, ai sensi dell'art. 17, c. 1, l.r. 35/2015, è relativa ad una domanda corredata da un progetto definitivo che deve contenere in particolare la descrizione dell'area dell'intervento e delle singole fasi di coltivazione; il metodo di coltivazione adottato, i tempi e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione; nonché il “progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi” (lett. g)).

Ne deriva che, una volta che il Pabe abbia previsto la possibilità di apertura di una nuova cava all'interno del singolo bacino estrattivo e ne abbia definito la localizzazione e le quantità di materiale estraibile in conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati, in sede di rilascio dell'autorizzazione estrattiva dovrà essere valutato il progetto di coltivazione della cava, con le previsioni di dettaglio prescritte dall'art. 17 l.r. 35/2015. E ciò, come ovvio, **senza potersi mettere in discussione la validità delle conclusioni già raggiunte, a monte, nell'approvazione del Pabe, ma ben potendo autorizzare aggiustamenti di dettaglio che il Pabe non è abilitato a stabilire rispetto alla singola cava.**



TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

Attività estrattive

- Escavazione in galleria Art. 6.2
- Escavazione a cielo aperto Art. 6.3
- Escavazione mista Art. 6.3
- Aree estrattive da attuare con il prossimo P.A.B.E. Art. 6.12
- Escavazione mista a 5 anni Art. 6.13
- Escavazione in galleria a 5 anni Art. 6.14

TIPOLOGIA ESTRATTIVA PREVISTA
NELL'AREA DI INTERESSE

Figura 1. Stralcio tavola PABE - QPG02 – sviluppo attività estrattive Bacino M.te Pallerina.-

Sulla base delle previsioni di cui alla tavola precedente, di fatto la Società ha progettato un intervento che comprendesse sia il cielo aperto che il sotterraneo, al fine di un razionale sfruttamento della risorsa disponibile. Compatibilmente con la volumetria assegnata dal PABE, in particolare, l'attività di coltivazione presenta uno sviluppo iniziale anche a cielo aperto per poi concentrarsi in galleria.

L'intervento, come già previsto all'interno della scheda della cava nel PABE e per un razionale sviluppo della cava, ha coinvolto nella progettazione anche la limitrofa concessione di Prunelli-Piastrina; d'altro canto solo la porzione più orientale della concessione di fatto è assoggetta ad una coltivazione solo in sotterraneo.

Durante la stesura dei PABE, d'altro canto, poteva essere limitata la possibilità di escavazione a cielo aperto, imponendo un ampliamento dell'area di sola escavazione in galleria, ma gli enti intervenuti, anche in fase di valutazione della compatibilità paesaggistica, hanno stabilito la possibilità anche di coltivazione a cielo aperto.

Senza cassare in toto il progetto, la Conferenza poteva comunque richiedere alla Società la revisione del progetto per limitare gli interventi a cielo aperto, che risultano i più impattanti, al minimo per consentire il solo sviluppo in galleria. Anche in questo caso chiedendo un'unica apertura invece che le tre previste.

Si ribadisce, anche in relazione a tale punto, che la Soprintendenza ha espresso una valutazione generica, apodittica, irragionevole e manifestamente illogica, nonché in violazione dell'art. 113 comma 4 bis l.r. 65/2014.

Il progetto di riattivazione della cava Suspiglionica è, infatti, ritenuto non autorizzabile, sebbene lo stesso sia conforme alle previsioni localizzative del PABE sulla base di valutazioni da cui emerge un integrale ripensamento della scelta di riattivazione della cava compiuta dal Comune, previa valutazione favorevole anche della Soprintendenza.

Ne deriva, in aggiunta, la violazione delle competenze che la legge regionale n. 35 del 2015, agli artt. 16 e 17, riserva al procedimento a valle di autorizzazione alla coltivazione della cava ed il sovvertimento della relazione gerarchica che sussiste tra la norma pianificatoria e il provvedimento autorizzativo, nonché l'ingiusto e irragionevole danno al privato, ai suoi diritti ed interessi e, in ogni caso, il pregiudizio del suo legittimo affidamento sulle previsioni di piano approvate e definitive.

Si evidenzia che la società richiedente, sulla base della previsione del PABE che consente la riattivazione della cava Suspiglionica, ha effettuato consistenti investimenti patrimoniali, non fosse altro che per l'elaborazione del progetto di coltivazione che richiede approfonditi ed onerosi studi tecnici. E ciò per poi vedersi negata qualsiasi soluzione progettuale possibile, a causa di un ripensamento delle pp.aa.

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

Punto 5) La cava Suspigionica essendo vicina alla cava attiva e al ravaneto esistente di dimensione spropositate, se anche essa attivata, andrebbe a creare un impatto cumulativo. Risultato che nel PIT si chiede di evitare.

Anche questo è un aspetto che già è stato valutato in sede di approvazione del PABE e non è stato ritenuto ostativo alla riattivazione della cava Suspigionica. Valgano, quindi, le sopra esposte argomentazioni.

Nei PABE è stato previsto di poter riattivare questa cava, oltre alle altre “nuove” (perché inquadrate come dismesse ed oggetto di riattivazione negli ultimi 2 anni) e più vecchie (già autorizzate da diversi anni) che sono localizzate lungo la valle di Arnetola. Il PABE nelle sue valutazioni, ha preso in esame anche gli impatti cumulativi derivanti dalla compresenza di più attività come in questo caso, arrivando alla conclusione che fosse possibile la riattivazione di tutte le attività previste nel PABE di M.te Pallerina.

Comunque l’attività di cava Suspigionica di fatto, nei primi 5 anni, prevede escavazioni a cielo aperto e si limita ad aree già interessate da pregressa attività di coltivazione, non ci sono interventi sul piazzale esistente e soprattutto sul versante a valle, con la vegetazione che crea una schermatura che limita la visibilità del sito.

In ogni caso si evidenzia che il progetto oggetto della domanda di PAUR non prevede la creazione di un “nuovo” ravaneto, in quanto ciò non è ammesso dalla disciplina vigente. Il progetto prevede che il materiale non commercializzato o non riutilizzato all’interno della cava – ad esempio per opere di ripristino – sia allontanato dal sito estrattivo in tutte le granulometrie. Questa parte, nel progetto presentato, è specificata distinguendo appunto le due destinazioni del materiale che non può essere commercializzato in blocchi/informi.

Punto 6) La strada di raccordo tra il “piazzale di cava” della Suspigionica e la viabilità di accesso della cava vicina, risulta essere un altro lavoro eseguito in assenza di autorizzazione e non conforme al PABE, che comunque per essere utilizzata “la strada” avrebbe bisogno di modifiche in quanto troppo ripida e non accessibile dai mezzi, né camion né altro veicolo.

La viabilità citata esiste almeno dagli anni ’70, come visibile nella foto seguente del 1976 (Foto 3), e su tale viabilità la Società dichiara di non aver operato né con propri mezzi né con proprio personale, anche perché in tal caso avrebbe dovuto necessariamente redigere documentazione di coordinamento con la Cooperativa Apuana gerente le aree in cui ricade la strada in primis per motivi di sicurezza (dss coordinato).

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)



Foto 3 – fotogramma della Regione Toscana del 02.07.1976, dove sono visibili le viabilità afferenti alla Cava Suspigionica (cerchio rosso)

La Società con Delibera del Comune di Vagli Sotto n°19 del 26.03.2018 si aggiudicava provvisoriamente la concessione di cava Suspigionica che diventava definitiva con l’atto di concessione n°22 del 20.07.2020 rilasciato dal comune di Vagli Sotto.

A seguito del rilascio della concessione e della successiva stesura del progetto, tale strada è stata utilizzata in data 17/11/2020 dai tecchiaioli della Vertical Services unitamente a tecnici della Società che hanno effettuato una verifica della tecchia per individuare eventuali interventi propedeutici alla ripresa dell’attività; successivamente è stata impiegata in data 19.05.2021 in occasione del sopralluogo congiunto degli Enti, in quanto di più rapida accessibilità rispetto a quella ipotizzata nel progetto iniziale.

Durante la fase di approvazione dei PABE, in merito a questa cava la commissione Regionale richiedeva chiarimenti in merito all’esistenza di una viabilità di collegamento con l’unità estrattiva. A risposta venivano presentate le integrazioni già richiamate in questo documento *Allegato p.3.23* nelle quali si da atto **con documentazione fotografica scattata in data 30.04.2018** dell’esistenza sia della strada scelta come prima ipotesi nel progetto che di questa. Questa strada in passato, vedi foto di archivio, collegava i cantieri inferiori con quelli superiori di cava Piastrabagnata, prima che venisse realizzato il rettilineo utilizzato oggi; di tale strada si ritrova traccia anche nelle cartografie regionali che mostrano una viabilità ampia da permettere il passaggio dei mezzi di cava e dei camion per il trasporto dei marmi a valle.

Il confronto tra le cartografie passate ed il rilievo di dettaglio recente (aprile 2022) mostra ~~ehe~~ la completa sovrapposibilità dei due tracciati; in particolare questo serviva per raggiungere i cantieri sommitali prima che venisse realizzato il rettilineo usato oggi.

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)




Figura 2. Confronto tra carta tecnica regionale 1974 con rilievo di dettaglio del 06 aprile 2022

Si può osservare che da un confronto tra le quote riportate sulla Carta Tecnica Regionale e quelle del rilievo 2022 non c'è una sostanziale differenza, considerando le scale di rappresentazione e la modalità di rilevamento, ad ulteriore sostegno dell'esistenza della viabilità e dell'inesistenza di interventi tali da averla modificata nel tempo.

In merito alla “non conformità al PABE” di questa viabilità, perché non riportata nelle carte dello strumento urbanistico, si evidenzia che tale errore cartografico era già stato messo in evidenza dallo all'interno della già citata integrazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi Regionale, *Allegato p.3.23*, di cui si riporta il seguente stralcio cartografico ripreso da tale documento ed in cui in maniera schematica è stata riportata l'esistenza di una viabilità di collegamento tra la strada che conduce ai cantieri superiori della Cava Piastra Bagnata e la cava Suspiglionica indicata come “pista esistente” nella figura seguente.

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)




Figura 3. Stralcio non in scala della carta topografica di base del PABE M.te Pallerina con indicati gli elementi di interesse e la viabilità mancante tra la cava e la strada superiore di Piastrabagnata – stralcio integrazione *Allegato p.3.23* del bacino.-

In merito alle modifiche necessarie per rendere la viabilità utilizzabile dai mezzi di cava, si osservi che il rilievo eseguito in dettaglio dello stato attuale dei luoghi, mostra che la stessa presenta una pendenza (circa 18%) ed una ampiezza (variabile da 3,5 a 4,5m circa) tale da essere impiegata senza necessità di interventi di carattere straordinario ma solo di interventi di miglioramento del fondo stradale al fine di garantirne la sua percorribilità in sicurezza eseguibili senza modificare o alterare il profilo longitudinale o la sezione della stessa (manutenzione ordinaria). Tali considerazioni sono state riportate all'interno della relazione integrativa redatta a seguito della Conferenza Servizi del 15/01/2021 per la ripresa del procedimento.

Le considerazioni espresse dalla Soprintendenza, ove afferma ***“per essere utilizzata “la strada” avrebbe bisogno di modifiche in quanto troppo ripida e non accessibile dai mezzi, né camion né altro veicolo”*** in punto di inidoneità della strada al passaggio dei mezzi di cantiere per ragioni di sicurezza, esulano integralmente dalle proprie competenze. Le valutazioni sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, come noto, sono di esclusivo appannaggio dell'AUSL, la quale nulla ha avuto da eccepire in merito a questo aspetto.

In definitiva la Soprintendenza si esprime non già sul progetto presentato, bensì su ipotetiche prescrizioni in materia di sicurezza che comporterebbero interventi di modifica del tracciato viario, non dettate dall'Ente a ciò competente. La medesima quindi si esprime su un oggetto completamente estraneo al procedimento e puramente teorico.

In altri termini il progetto prevede la conservazione dell'attuale pendenza e conformazione della viabilità esistente, mentre la Soprintendenza ne contesta l'idoneità da un punto di vista della

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

sicurezza, spingendosi a valutare – peraltro implicitamente – gli impatti paesaggistici dei presunti necessari interventi di messa in sicurezza mai proposti dalla società e mai prescritti dalla competente AUSL.

In merito alla definizione di “*pista*” si evidenzia che il termine è stato utilizzato, forse in maniera atecnica, con il medesimo significato di “*viabilità*” o “*strada*”. Infatti nella *Tavola 12 – Stato Attuale del progetto presentato nel settembre 2020*, il tracciato viene definito come “*Pista-Strada Esistente*”. Con tale termine (*pista*) si è voluto indicare comunque l’accesso che in passato costituiva la viabilità di collegamento tra i cantieri inferiori e quelli superiori della cava Piastrabagnata e comunque appare evidente che la “*strada*” riportata nelle cartografie e nelle foto individua un tracciato che anche in passato aveva ampiezza tale da non essere inquadrato nella definizione “*rigida*” di *pista* (Foto n°3 e Figura n°2).

Punto 7) Le particelle della cava Suspigionica sono gravate dagli usi civici e quindi tutelate anche dal Vincolo ex art 142 lettera h) D.lgs. 42/04, acclarato dalla sentenza nr. 32 dell’11/6/2019 del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

Si evidenzia che la sentenza in oggetto non è definitiva in quanto appellata dal comune di Vagli Sotto. Essa, in ogni caso, non è stata a tutt’oggi eseguita tanto è vero che le visure effettuate sia all’Agenzia del Territorio che ai Pubblici Registri Immobiliari **indicano come proprietario dei terreni in oggetto il comune di Vagli Sotto**; pertanto per la Società continua ad aver valore la propria concessione.

Né alcun soggetto ha a tutt’oggi richiesto, né potrebbe legittimamente richiederla l’annullamento della concessione n. 22/2020 rilasciata dal comune di Vagli Sotto che, pertanto, resta valida ed efficace.

Quanto al vincolo paesaggistico che deriverebbe dall’eventuale esecuzione delle sentenze richiamate a tutt’oggi esso non è previsto in alcuno strumento di pianificazione di settore atto alla ricognizione del vincolo paesaggistico (compreso il PRC, di più recente approvazione, cfr. elaborato QC3B, ove tra le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 d.lgs. 42/2004 non compare alcuna area soggetta alla tutela di cui alla lett. h)).

b) nelle motivazioni indicate dal Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane:

- *l’intervento, soprattutto per le consistenti coltivazioni a cielo aperto previste, produrrebbe forti e irreversibili trasformazioni ambientali e paesaggistiche su un’area ormai da anni naturalizzata e su un versante visibile da diverse zone della valle di Arnetola;*
- *l’accesso alla cava, che rappresenta uno dei fondamentali elementi per valutare la compatibilità ambientale dell’intervento, è attualmente compromesso dalla presenza di una viabilità che risulta interessata da opere non autorizzate paesaggisticamente che devono essere sottoposte a sanatoria e da un’altra viabilità (quella peraltro scelta dal proponente) che non è ricompresa nel PABE del Monte Pallerina e che quindi non ha ricevuto le dovute valutazioni di compatibilità paesaggistica.*

argomenti meglio dettagliati dal Tecnico del Parco in altro punto del verbale suddividendoli in 3 punti; quest’ultimo schema sarà ripreso per osservare in merito.

Punto 1. Il proponente non ha modificato il progetto presentato originariamente, nonostante il Parco durante il sopralluogo del 19 maggio 2021 gli avesse esplicitato le notevoli criticità legate

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

alla asportazione di considerevoli volumi a cielo aperto che rendono problematica la compatibilità ambientale dell'intervento

Il proponente, dopo il sopralluogo voluto dalla Conferenza dei Servizi del 15.01.2021 tenutosi in data 19.05.2021 in cui sono intervenuti Soprintendenza, ARPAT, CC Forestali, Comune di Vagli Sotto e Parco Apuane, non ha mai ricevuto un verbale in cui avrebbero dovuto essere verbalizzate le richieste, le osservazioni e i rilievi degli Enti.

Si rileva incidentalmente che le pp.aa. sono chiamate ad esprimersi formalmente attraverso atti scritti e/o dichiarazioni verbalizzate, nell'ambito delle conferenze dei servizi, sede deputata alla richiesta di integrazioni ed eventuali soluzioni migliorative. Né può ammettersi alcuna rilevanza a rilievi informali espressi verbalmente, senza alcuna specifica indicazione.

La Società, quindi, oltre a variare l'accesso sfruttando una strada esistente (quella che "scende" verso cava Suspiglionica), si è vista costretta a presentare alla conferenza successiva al sopralluogo il progetto originario, per ricevere formali e puntuali indicazioni, nella dovuta sede e con le dovute modalità, da parte di tutti gli Enti. Ciò anche al fine di poter rimodulare il progetto una volta sola.

Si osserva, comunque, che anche ove la società avesse rimodulato spontaneamente il progetto, lo stesso non sarebbe stato ritenuto autorizzabile da parte della Soprintendenza, secondo cui "*Non ci sono possibili modifiche progettuali al fine del superamento del dissenso espresso*"; anche una revisione-riduzione dei volumi a cielo aperto come richiesto solo verbalmente dal Parco non avrebbe pertanto sortito alcun esito a favore alla Società.

Come già detto in altra parte della presente nota, gli interventi progettati e voluti dalla Società hanno rispettato pedissequamente sia le previsioni localizzative del PABE in quanto ubicati in area a destinazione escavazione "mista" (*a cielo aperto e/o in sotterraneo*) come si rileva dalla *Figura 1. Stralcio tavola PABE - QPG02 – sviluppo attività estrattive Bacino M.te Pallerina*, sia il rispetto delle volumetrie assegnate alla cava Suspiglionica dal comune di Vagli Sotto.

Come già evidenziato durante la Conferenza dei Servizi ed in altra parte di questo documento, il PABE è lo strumento esclusivamente deputato a stabilire le aree di escavazione di cava Suspiglionica.

Poiché esso prevede la possibilità di escavazione a cielo aperto non può essere negata l'autorizzazione al progetto di coltivazione che, in conformità al PABE, prevede tali interventi.

Anche l'affermazione del Parco, secondo cui il progetto comporterebbe "*forti ed irreversibili trasformazioni ambientali e paesaggistiche*" risulta, così come l'analoga notazione della Soprintendenza illegittimamente generica e, pertanto, illegittima, non potendo, come già sopra osservato, l'amministrazione pubblica limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (Cons. Stato Sez. II, 28.02.2020, n. 1457).

Il Parco avrebbe dovuto, in altri termini, con puntuale riferimento alle previsioni del progetto sottoposto al proprio esame, quali tra le stesse comporterebbero "forti" trasformazioni ambientali e paesaggistiche, in ordine a quali componenti dell'ambiente e del paesaggio e per quali specifiche ragioni. E ciò con riferimento, lo si ribadisce, non a generiche valutazioni, bensì alle vigenti e cogenti previsioni PABE, già sottoposto, all'epoca della sua approvazione, nella parte in cui

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

comportava impatti sia paesaggistici che ambientali, a valutazione da parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il progetto di fatto è stato previsto in un bacino dove operano diverse cave, delle quali la maggior parte allineate in destra orografica della valle di Arnetola ed a quote simili (mezza costa) a cava Suspiglionica (Figura 4), alcune attivate di recente ed altre di lunga data, comunque all'interno di un'area che è perimetrata dallo stesso Parco come ACC – Area Contigua di Cava e pertanto con finalità estrattiva, ancor prima dell'approvazione dei PABE. Lo stesso PABE ha verificato la compatibilità di queste future attività con quanto previsto dalle singole schede di bacino e con lo stesso PIT.

Valle di Arnetola in destra orografica - Foto da Google-Earth



Figura 4. Valle di Arnetola e attività estrattive presenti in dx orografica.-

Si rimarca inoltre che l'attività avrebbe interessato aree di pregressa attività (vecchia cava Suspiglionica e saggi dislocati lungo la viabilità), con l'escavazione di materiali di pregio, con una coltivazione improntata sulla salvaguardia dell'ambiente, realizzando solo tagli a secco e comunque mettendo in atto tutta una serie di accorgimenti volti alla tutela dell'ambiente meglio dettagliati all'interno degli elaborati progettuali.

Ricordiamo che la Società attraverso il proprio tecnico, già in sede di Conferenza dei Servizi si era resa disponibile per la revisione del progetto a cielo aperto e per limitare il numero di accessi al sotterraneo: in pratica, così facendo, la Società avrebbe condizionato l'attività alla sola coltivazione in galleria con un unico accesso, fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza della parte in coincidenza con il futuro portale, e senza interessare il piazzale esterno o i versanti limitrofi. Tale condizione appare come il caso limite per la futura riattivazione del sito.

Punto 2. Relativamente alla viabilità di cava proposta devono essere chiariti i seguenti aspetti:

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

2a) - dall'analisi delle carte tecniche regionali riportate su Geoscopio tale viabilità è presente unicamente in una cartografia in scala 1/5000, datata 1974;

2b) - è visibile nella foto aerea del 1988;

2c) - non è più visibile nelle foto aeree del 2000, 2007, 2010, 2013, 2017 e 2019, in quanto oggetto di rinaturalizzazione;

2d) - ad oggi sono visibili probabili interventi di manutenzione, dato l'aspetto non naturalizzato riscontrabile anche durante il sopralluogo del maggio 2021, che non risultano aver ricevuto le dovute autorizzazioni;

2e) - nelle diverse planimetrie fornite dal proponente è rappresentata con tracciati tra loro difformi: si confronti il tracciato presente nello stato attuale della TAV. 12 del 04.09.2020 e quello presente nello stato attuale della TAV. 12A del 24.03.2022;

2f) - risulta collocata nell'area in concessione alla cava Piastrabagnata;

2g) - ricade all'interno dell'area tutelata ai sensi del D.Lgs. 142/2004, art. 142, comma 1, lettera g (aree boschive);

2h) - non è presente in nessuna delle planimetrie facenti parte del QC e del QP del PABE vigente;

2i) - non è individuata come viabilità di cava nel PABE vigente.

Relativamente ai **Punti 2a – 2b – 2c** si rileva che la viabilità in questione è stata quella di collegamento tra i cantieri inferiori e quelli superiori di Piastrabagnata; inoltre come riportato nella *Figura 2. Confronto tra carta tecnica regionale 1974 con rilievo di dettaglio del 06 aprile 2022*, non pare esserci stata modifica al tracciato originario.

In merito alla visibilità della viabilità da ortofoto, si rileva che le foto sono riferiti a scatti del periodo tardo primaverile ed estivo quando la copertura degli alberi risultava massima, talché rimangono coperti anche tratti delle altre viabilità presenti nel sito.

Uno scatto fatto nel periodo primaverile, ma in assenza di vegetazione e con ancora presenza di neve, datato 06.04.2018 ed effettuato dal Dott. Forfori, evidenzia l'esistenza del tratto di viabilità superiore. Tale circostanza è stata messa in luce anche durante le fasi di approvazione dei PABE, con la già citata integrazione *Allegato p.3.23*, in cui è riportata la foto sopra con indicati i tratti di viabilità visibili, riportata nella *Figura 3. Stralcio integrazione Allegato p.3.23 al PABE di M.te Pallerina ...dal versante opposto (lungo il sentiero per Eremo di S. Viviano)* e nella *Foto 1-2. Scatto effettuato ... in cui si vede la viabilità che dalla strada per i cantieri alti di cava Piastrabagnata scende all'interno di cava Suspigionica indicata dalle frecce.*

In merito al **Punto 2d)**, come già riportato in altra parte del documento, la Società dichiara che non ha effettuato interventi su tale tratto di strada. Tale circostanza avrebbe necessariamente coinvolto mezzi e uomini della scrivente con la necessità di coordinarsi con le lavorazioni della cava Piastrabagnata sia per motivazioni legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia per eventuali permessi di operare all'interno dell'area di terzi.

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9

54100 – MASSA (MS)

Relativamente al **Punto 2e)** in cui riporta che “... nelle diverse planimetrie fornite dal proponente è rappresentata con tracciati tra loro difformi: si confronti il tracciato presente nello stato attuale della TAV. 12 del 04.09.2020 e quello presente nello stato attuale della TAV. 12A del 24.03.2022” si chiarisce che nella planimetria del 04.09.2020 il tracciato della strada era stato posizionato per indicare che comunque esisteva (come peraltro fatto osservare durante i PABE con riferimento all'integrazione *Allegato p.3.23*), realizzando un rilievo speditivo, anche se parzialmente impreciso, eseguito dal tecnico. In tale circostanza (progetto versione iniziale settembre 2020) non si prevedeva di utilizzare tale viabilità in quanto la scelta operativa era ricaduta sul tratto pianeggiante presente sul limite occidentale della cava, oggetto di Nulla Osta. La cartografia del marzo 2022 è stata effettuata con un rilievo apposito dal Geom. Luigi Dell'Amico per conto della Società tramite drone mettendo in evidenza i dettagli della strada in oggetto, necessari per verificare la possibilità di un utilizzo di tale tracciato senza necessità di particolari interventi.

Il confronto tra la cartografia del 1974 ed il rilievo dell'aprile 2022 (*Figura 2. Confronto tra carta tecnica regionale 1974 con rilievo di dettaglio del 06 aprile 2022*) chiarisce che non ci sono state modifiche a carico della viabilità tra il rilievo riportato nella documentazione del settembre 2020 (impreciso) ed il successivo del 2022: rimane semplicemente un errore materiale commesso nell'elaborare i dati che nella restituzione grafica ha grossolanamente fuso insieme i due rettili a scendere in corrispondenza del primo tornante, visto, si ripete, che come documentato nella Figura 2 sopra, il tracciato è rimasto pressoché identico a quello del 1974.

In merito al **Punto 2f)** si richiama quanto sopra già detto in merito ad eventuali lavori effettuati a carico della viabilità; la stessa verrebbe dalla scrivente utilizzata solo per il transito senza modifiche, in coordinamento per quanto riguarda interventi di manutenzione con la cava Piastrabagnata.

In merito al **Punto 2g)** si ricorda che tale vincolo è stato descritto ed analizzato anche dalla scrivente all'interno della propria relazione paesaggistica per quanto riguarda il progetto. Come sopra detto, la Società ritiene di poter utilizzare la viabilità così com'è senza bisogno di interventi a carico della vegetazione presente se non per taglio di arbusti e/o erba sempre in coordinamento con la cava limitrofa; ancora si ricorda che la Società ha dichiarato di non aver effettuato interventi a carico di questa strada.

Riguardo ai **Punti 2h)** e **2i)** si evidenzia quanto segue:

- a correzione dell'errore di rappresentazione effettuato dal PABE, nell'integrazione *Allegato p.3.23* richiesta durante la *Conferenza dei Servizi Regionale* a carico di cava Suspigionica, è stata evidenziata l'esistenza di questo tratto di strada indicato in foto ed in planimetria su stralcio della base topografica usata per la redazione dei PABE;

- non avendola riportata graficamente non è stato possibile, fino alla richiesta delle integrazioni citate, individuarla come viabilità all'interno del PABE.

Si evidenzia però che la viabilità esiste almeno da prima del 1974 e tale si è mantenuta come visibile nel confronto all'interno della Figura 2 già più volte citata.

Dalle evidenze relative alla figura sopra ma anche agli scatti del Dott. Forfori dell'Aprile 2018, la mancanza del tracciato nel PABE rimane quindi un errore materiale di rappresentazione.

Punto 3) Relativamente alla viabilità di cava individuata dal PABE, che peraltro il presente intervento non prevede di utilizzare, oltre alle problematiche sollevate dalla Soprintendenza in merito alla assoggettabilità del taglio degli alberi alla autorizzazione paesaggistica, si rileva come la stessa per essere resa carrabile necessita di interventi che sembrano travalicare quelli consentiti dall'art. 6.7 delle NTA del PABE, in particolare per il tratto iniziale, attualmente andato perduto ed invaso da detriti.

Nel caso si proceda per riattivare questo accesso, il tratto iniziale è interessato da materiale detritico accumulatosi a seguito degli interventi di pulizia dalla neve della soprastante viabilità della cava Piastrabagnata, materiale che in parte può essere riorganizzato per consentire l'accesso alla cava ricollegando la strada esistente ripulita dalla vegetazione, con quella di servizio alla cava attiva ed in parte può essere reimpiegato per livellare il fondo della stessa.

Inoltre eventuali modifiche a carico della sezione stradale rimangono minimali, relative all'eliminazione di locali speroni rocciosi che si protendono verso la carreggiata, e comunque come già riportato all'interno del presente documento, senza interessare la vegetazione presente a valle ed a monte della carreggiata e senza modifica del profilo longitudinale.

In merito a quanto previsto dal PABE per la modifica delle viabilità esistenti, si fa notare che oltre al richiamato art. 6.7 della NTA citato dal Parco, sono presenti ed applicabili, per quanto riferibile alle viabilità ed alle opere ad esse correlate, anche i seguenti:

- **Art. 2 - Finalità dell'attività estrattiva prevista per il bacino Monte Pallerina - Comma 2 lett. D**

2. Il Piano attuativo per le cave ricadenti nel bacino deve perseguire i seguenti obiettivi:

e) - Dotazione di idonee attrezzature e servizi tra cui prioritariamente il miglioramento del sistema della viabilità esistente con interventi di tipo manutentivo e di adeguamento della sezione delle carreggiate stradali, e potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti tra bacini estrattivi

Uno dei primi articoli delle NTA specifica quindi della necessità "prioritaria" del miglioramento del sistema della viabilità esistente con interventi di "...adeguamento della sezione delle carreggiate stradali...", così da garantire gli standard di sicurezza necessari allo svolgimento dell'attività estrattiva.

- **Art. 6 - Zonizzazioni di Piano**

1) Le attività estrattive e quelle ad esse connesse possono essere esercitate esclusivamente nelle aree le cui localizzazioni e perimetrazioni sono riportate nelle Tavole QPG02...I perimetri individuati negli elaborati di piano nel quadro conoscitivo e propositivo del presente Piano Attuativo, ... costituiscono il riferimento per l'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, ai sensi dell'art. 2 lettera f della LRT 35/2015, in cui è possibile svolgere l'attività estrattiva di materiali per usi ornamentali. All'interno di queste aree sono consentiti nelle zone appositamente individuate nel presente piano:

- l'attività estrattiva e tutte le attività connesse e collegate;

- la realizzazione di nuove viabilità di accesso ai siti estrattivi e di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente;

- tutte le reti infrastrutturali di servizio all'attività estrattiva.

Nel corpo principale dell'articolo si parla quindi di nuove viabilità di accesso ai siti estrattivi e di opere di manutenzione ordinaria e **straordinaria** della viabilità esistente. Senza specificare quali sia il distinguo tra manutenzione "*ordinaria*" e "*straordinaria*" ma anche rifacendosi al citato art. 2 del punto precedente, appare chiaro che gli interventi di "*manutenzione straordinaria*" non possono essere solo quelli legati alla realizzazione di "*...piccole opere per la messa in sicurezza*" e "*opere di regimazione delle acque superficiali*", ma la casistica voluta dall'estensore delle norme, visto l'ambito di applicazione, deve ricomprendere la necessità di ricostruire tratti non più presenti e/o migliorare quelli presenti almeno per adeguarli ai fini della sicurezza per chi transita (condizione minima).

Inoltre l'area in oggetto, in cui è indicata la viabilità, è inserita all'interno del perimetro e della campitura color "*salmon*" individuati all'interno del citato **art. 6** con la specifica di "**6.3 – Escavazione Mista (cielo aperto e sotterraneo)**". In particolare in tale zonizzazione "*...sono consentiti...*":

- **3. la manutenzione ed adeguamento della viabilità di arroccamento, realizzazione delle opere di regimazione, contenimento, raccolta, trattamento e recupero delle acque superficiali;**

Si parla di manutenzione ma anche di "*adeguamento*" della viabilità, intendendo con questo termine dove necessario la realizzazione di interventi che portino la viabilità ad essere utilizzabile almeno con gli standard di sicurezza voluti dalla normativa sulla sicurezza: quindi adeguata sezione della carreggiata, adeguata pendenza, opere di stabilizzazione, etc..

L'**Articolo 9** delle NTA è poi specificatamente dedicato alla "**Viabilità di accesso e di servizio ai cantieri estrattivi**"; le strade di Suspigionica hanno la connotazione di infrastrutture per l'accesso e di servizio al cantiere estrattivo.:

- **Art. 9 - Viabilità di accesso e di servizio ai cantieri estrattivi**

2. Per la realizzazione della viabilità di arroccamento e delle strade di servizio è prioritario il recupero della viabilità esistente.

La norma sopra di fatto definisce che prima di realizzare una nuova viabilità si debba procedere al recupero di quella esistente, atteso che quella esistente abbia le caratteristiche necessarie, soprattutto di sicurezza, per poter essere impiegata. Va da se quindi che il "recupero" non possa prescindere da interventi volti a garantire sia la sicurezza di chi la utilizzerà che le caratteristiche necessarie a permettere il suo utilizzo nelle fasi operative e di supporto all'escavazione (adeguata sezione, pendenza, etc.). Il "*recupero della viabilità esistente*" quindi anche in questo caso non può essere limitato a soli interventi di "*realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza*" come riportato nell'art. 6.7, con il paradosso che potrei trovarmi ad intervenire in maniera minimale sull'esistente per non andare in contrasto con l'art. 6.7 e realizzare per necessità di lavoro una nuova viabilità che abbia gli standard di sicurezza previsti dalla normativa, il tutto chiaramente a scapito dell'ambiente e del paesaggio.

Per tutto quanto sopra premesso ed osservato, nonché documentato, con riserva di impugnazione della comunicazione in oggetto, e unitamente all'eventuale, denegato, provvedimento finale di

TURBA CAVA ROMANA Srl

Via Fosse del Frigido, 9
54100 – MASSA (MS)

rigetto, e dei pareri espressi in seno alla Conferenza dei servizi del 10.06.2022, si chiede di Voler riesaminare il progetto depositato e di voler rilasciare la richiesta autorizzazione.

Carrara, 18/07/2022

Per la Società
Turba Cava Romana s.r.l.
Luigi Turba